SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 194**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **50:**

Istituto bancario San Paolo di Torino - Istituto di credito di diritto pubblico, sezioni credito fondiario, credito agrario ed autonoma opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1990 e il 2 agosto 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 245.

Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I
NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

Art. 1.
Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:

a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;

b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.

2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

3. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.
Istituzione di nuove università e di nuove facoltà

1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.

2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonché i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.

8. Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, e comunque non oltre quattro, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.

10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3. La nuova università, con le facoltà e i corsi di laurea espressamente previsti dal piano, è costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

12. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento da altre università di strutture già esistenti. La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite.

Art. 3.
Soppressione di strutture decentrate

1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non può effettuare immatricolazioni. Essa è soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati.

2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero, nell'università che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.

3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facoltà, delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotterà i conseguenti provvedimenti su parere conforme del CUN.

Art. 4.
Attivazione delle strutture previste dal piano

1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, le università presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità delle risorse e, acquisito il parere del CUN, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.
Attuazione del piano

1. Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, è riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibilità con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle università dei posti in organico così incrementati è obbligatorio il parere del CUN.

2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, è destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione.

Art. 6.
Università non statali

1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano.

CAPO II

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITÀ 1986-1990.

Art. 7.

Attuazione del piano quadriennale 1986-1990

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal piano di cui al comma 1. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero presso l'Università di Catania e la II Università di Napoli, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.

3. Le università possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 8.

Istituzione del Politecnico di Bari

1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'Università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.

3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria, cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.

Art. 9.

Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania

1. È istituita presso l'Università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'Università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della presente legge, nonché il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'Università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;

c) la successione dell'Università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.

Art. 10.

Istituzione della II Università di Napoli

1. È istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II Università. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con decreto del Ministro, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti commissioni parlamentari, sono dettate le disposizioni per disciplinare, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, la costituzione delle facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonché le modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'Ateneo Federico II di Napoli della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla II Università, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali. Il decreto deve comunque prevedere che l'istituzione della II Università di Napoli avvenga contestualmente alla costituzione di più facoltà.

Art. 11.

Aumento delle dotazioni organiche

1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.

3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro *G* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella *A* allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.

4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto sullo stato della istruzione universitaria

1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, il piano è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.

Art. 13.

Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria

1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.

Art. 14.

Fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il Ministero

1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 15.

Università del Mezzogiorno

1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Norma abrogativa

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni, di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.

2. Per gli anni 1990-1992 la spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera *d)* del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 è determinata rispettivamente in lire 30.000 milioni ed in lire 14.500 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590»;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Piano quadriennale per le università».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica), è il seguente:

«Art. 2 (*Funzioni*). — 1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Coonferenza permanente dei rettori delle università italiane;

(*Omissis*);

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982 (Istituzione di nuove università), è il seguente:

«Art. 3 (*Comitati regionali di coordinamento*). — Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione».

Nota all'art. 3:

— Il D.P.C.M. n. 325/1988 reca: «Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni».

Nota all'art. 7:

— Il D.P.C.M. 12 maggio 1989 reca: «Approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, è il seguente:

«TITOLO I

UNIVERSITÀ E ISTITUTI SUPERIORI

Sezione I - ORDINAMENTO

Capo I

Fini dell'istruzione superiore e istituti nei quali s'impartisce

Art. 1. — L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni.

Essa è impartita, ai fini e agli effetti previsti dal presente testo unico:

1) nelle regie università e nei regi istituti superiori, indicati nelle annesse tabelle *A* e *B*;

2) nelle università e negli istituti superiori liberi».

Nota all'art. 9:

— I testi degli articoli 113 e 114 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:

«Art. 113 (*Conservazione degli incarichi*). — Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o non statali.

Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale.

Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata.

La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione.

Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa».

«Art. 114 (*Conferimento di supplenze*). — Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, sempreché per l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato (40/b).

Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo.

Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9. anche se a tempo pieno».

Nota all'art. 10:

— Per l'art. 1, secondo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 1592/1933 vedi precedente nota all'art. 8.

Note all'art. 11:

— La legge n. 23/1986 reca: «Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università».

— Il testo dell'art. 30 del citato D.P.R. n. 382/80, e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«CAPO V

Ricercatori universitari

Art. 30 (*Dotazione organica del ruolo dei ricercatori*). La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81; i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83.

I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatori da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità».

— Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

Nota all'art. 12:

— Per l'art. 2, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 168/1989, vedi precedente nota all'art. 1.

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 20 maggio 1989 («Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria») è il seguente:

«Art. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Politecnici e le Università degli studi adegueranno l'ordinamento della facoltà in ingegneria e l'ordinamento didattico dei relativi corsi di laurea in conformità all'allegata tabella XXIX, con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592».

Nota all'art. 14:

— La legge n. 93/1983 reca: «Legge quadro sul pubblico impiego».

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *c*), della citata legge n. 168/1989, vedi precedente nota all'art. 1.

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 11, comma 3, lettere *c)* e *d)*, della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), così come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato), è il seguente:

«Art. 11 (*Legge finanziaria*).

(*Omissis*).

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(*Omissis*);

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

— Per la legge n. 590/1982 vedi precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1660):

Presentato dal sen. BOMPIANI il 29 marzo 1989.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 30 marzo 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 27 aprile 1989, 9 maggio 1989, 3 agosto 1989, 26 settembre 1989, 3 ottobre 1989, 22 novembre 1989, 13 dicembre 1989; 16, 17, 23, 31 gennaio 1990; 1°, 13, 14 febbraio 1990; 1° marzo 1990.

Relazione scritta annunciata il 3 aprile 1990 (atto n. 1660/*A* relatore sen. ZECCHINO).

Esaminato in aula e approvato il 10 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4757):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 9 maggio 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 23 maggio 1990; 6, 14 giugno 1990; 4, 5, 11 luglio 1990.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 1990.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 24 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1660-*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 26 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 31 luglio 1990 e approvato il 1° agosto 1990.

90G0297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro Garganico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1990 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *C)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicandro Garganico è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Agostino Ricucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sannicandro Garganico (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1990.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato provinciale di controllo sugli atti degli enti locali di Foggia, con provvidimento n. 17735 del 9 aprile 1990, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, scaduto anche tale termine infruttuosamente l'organo di controllo, con decisione n. 26144 del 16 maggio 1990, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio quel civico consesso per i giorni 29 maggio e 6 giugno 1990, rispettivamente in prima ed in seconda convocazione, affinché provvedesse al citato adempimento, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 29 maggio 1990 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione 1990.

Conseguentemente, l'organo regionale di controllo, con atto n. 30722 del 14 giugno 1990, nominava un commissario *ad acta* che, in data 19 giugno 1990 approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *C)*, e secondo comma dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicandro Garganico ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Agostino Ricucci.

Roma, 27 luglio 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A3684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1989.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Enna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni. nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme, per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Enna dalla quale risulta che in occasione dello sciopero in data 5 aprile 1989 del personale addetto al servizio di segreteria, le commissioni tributarie di primo e secondo grado di Enna non hanno funzionato;

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della commissione tributaria di che trattasi e, rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento delle commissioni tributarie di primo e secondo grado di Enna è accertato per il giorno 5 aprile 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1989

Il Ministro: FORMICA

90A3630

DECRETO 3 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Sciacca.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che il giorno 15 luglio 1989 è stato provveduto alla disinfestazione e la derattizzazione dei locali in cui ha sede la commissione tributaria di primo grado di Sciacca.

Ritenuto che la situazione così come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata commissione tributaria e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria di primo grado di Sciacca è accertato per il giorno 15 luglio 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3631

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 luglio 1990.

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco e dell'attestato di iscrizione;

Visto il precedente decreto ministeriale 26 giugno 1986 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al mese di dicembre 1984;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al mese di dicembre 1984, anche se già revisionati con decreto ministeriale 26 giugno 1986.

È altresì indetta la revisione degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati nell'anno 1985.

Art. 2.

I medici interessati dovranno presentare o far pervenire entro il termine di centottanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della sanità - Direzione generale servizi igiene pubblica - Divisione II - Via Liszt, 34 - Roma, domanda redatta su carta da bollo.

Per le domande prodotte a mezzo posta fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale ricevente.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;
b) di godere dei diritti politici;
c) l'indirizzo cui intende ricevere ogni eventuale comunicazione.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

2) certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurghi;

3) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo;

4) documentazione comprovante il numero degli imbarchi effettuati in qualità di medico di bordo o di medico di bordo supplente nell'ultimo quinquennio;

5) certificato medico in bollo rilasciato da un medico di porto, aeroporto, di confine e di dogana interna, o un medico militare ovvero dalla autorità sanitaria del comune di residenza, attestante l'assenza di malattie fisiche o psichiche e di deficienze organiche che impediscano l'esercizio delle funzioni di medico di bordo;

6) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di L. 60.000 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (Mod. ch-8-ter AUT) intestato all'ufficio del registro tasse di Roma - concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo» ovvero «revisione dell'iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti»;

7) certificato di iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

I certificati di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, mentre per il certificato medico la data non dovrà essere anteriore ad un mese.

Roma, 23 luglio 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A3629

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Polignano a Mare in provincia di Bari. (Ordinanza n. 1987/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 569/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348/FPC del 18 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista l'ordinanza n. 1641/FPC datata 13 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1989, con la quale si concede un primo finanziamento di L. 500.000.000 per l'eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità nel comune di Polignano a Mare;

Vista la nota n. 4717 datata 15 maggio 1990 nel comune di Polignano a Mare con la quale viene richiesto, a completamento dell'intervento in atto, un finanziamento di L. 2.000.000.000 necessario all'eliminazione totale del pericolo incombente;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire comunque una prosecuzione degli interventi tesi alla eleminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Polignano a Mare è autorizzato alla prosecuzione delle opere più urgenti tese alla eliminazione del pericolo incombente accertato nell'abitato del comune medesimo e già disposte parzialmente con l'ordinanza n. 1641/FPC del 13 gennaio 1989.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Polignano a Mare la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro 15 giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Polignano a Mare, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3649

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Interventi diretti al ripristino di danni causati dal nubifragio del luglio 1989 nei comuni di Concesio, Villa Carcina e Sulzano in provincia di Brescia. (Ordinanza n. 1988/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la relazione in data 30 marzo 1990 al genio civile di Brescia che, nel descrivere i danni causati dal nubifragio in oggetto e le opere di primo intervento già realizzate, ritiene urgente il finanziamento di alcuni lavori di ripristino, a tutela della pubblica incolumità senza i quali si vanificherebbero parecchie opere già realizzate che non assolverebbero al loro compito di salvaguardia pubblica. Tali interventi consistono:

nel comune di Concesio, in lavori di ripristino idraulico dei torrenti Val Piana e Cadizzone, per un importo totale di L. 1.033.439.792;

nel comune di Carcina, in lavori di sistemazione e ripristino idraulico dei torrenti Carcina e Pregna, per un importo di L. 3.231.685.797;

nel comune di Sulzano in lavori di sistemazione e ripristino idraulico dei torrenti Calchere e Pero e rifacimento di un ponte sul torrente Calchere, per un importo totale di L. 1.354.670.499;

Visto il decreto n. 1382/1 in data 28 giugno 1990 del Ministero dei lavori pubblici con il quale viene trasferita sul fondo della protezione civile la somma di L. 3.800.000.000 per provvedere ad interventi urgenti di ripristino idraulico nei comuni di Sulzano, Villa Carcina e Concesio;

Vista la nota n. 8273 in data 19 luglio 1990 con la quale il genio civile di Brescia comunica la suddivisione dei fondi resi disponibili dal Ministero dei lavori pubblici tra i tre comuni secondo le seguenti entità: comune di Concesio, L. 600.000.000; comune di Villa Carcina, L. 2.650.000.000, comune di Sulzano, L. 550.000.000;

Ravvisata la necessità di consentire la rapida consegna ed esecuzione dei lavori, ritenuti urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità, abbreviando, altresì, i tempi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa il genio civile di Brescia è autorizzato all'esecuzione delle opere di ripristino idraulico ritenute più urgenti nei comuni di Concesio, Villa Carcina e Sulzano.

Di tali opere dovrà essere data comunicazione al Dipartimento della protezione civile entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 3.800.000.000 da ripartire in L. 600.000.000 nel comune di Concesio, L. 2.650.000.000 nel comune di Villa Carcina e L. 550.000.000 nel comune di Sulzano.

La spesa di cui sopra fa capo al fondo per la Protezione civile come integrato dall'assegnazione di cui al decreto n. 1382/1 in data 28 giugno 1990 del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro esecuzione l'ente attuatore può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di inadempienza non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, provvede direttamente il provveditorato alle opere pubbliche della regione Lombardia.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

Art. 5.

L'ente attuatore, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente attuatore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3650

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Villa Santa Maria in provincia di Chieti. (Ordinanza n. 1989/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 8/1987 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la nota n. 3339 in data 2 settembre 1987 con la quale il presidente della regione Abruzzo rappresenta l'esigenza di ritenere prioritario l'intervento nel comune di Villa Santa Maria il cui centro abitato è ubicato ai piedi di una incombente parete rocciosa che presenta molteplici e profonde discontinuità in progressiva accentuazione con distacco di elementi rocciosi;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 15 settembre 1989 nel quale il gruppo nazionale difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità nella rupe sovrastante il nucleo abitato;

Vista la nota n. 1289 in data 17 aprile 1990 con la quale il sindaco di Villa Santa Maria segnala che le abbondanti precipitazioni piovose del giorno precedente hanno provocato notevoli ed anomali scollamenti e caduta massi dalla parete rocciosa sovrastante l'abitato e richiede un intervento tempestivo valutato in lire 1.500.000.000;

Ravvisata la necessità, pur in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire un immediato, sia pure parziale intervento teso alla realizzazione di opere che possano eliminare le situazioni di maggiore pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa il comune di Villa Santa Maria è autorizzato all'esecuzione delle opere tese alla eliminazione delle situazioni più gravi di pericolo incombente sulla rupe sovrastante l'abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata al comune di Villa Santa Maria la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1987, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione l'ente appaltante può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata tra non meno di cinque ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La consegna dei lavori dovrà essere attuata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati, ove non sussistano comprovate cause di forza maggiore, vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 5.

Il comune di Villa Santa Maria, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3651

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 1992/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e il 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Campania;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che devono provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Vista la nota n. 8083/UOT del 10 luglio 1990 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania nella quale si individuano gli enti esecutori delle opere;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto, infine, di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero del lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania sono disposti gli interventi afferenti la potabilizzazione e l'adduzione delle acque dell'invaso Carmine, da affidare, per l'esecuzione, al consorzio di bonifica «Velia-Alento» di Salerno per l'importo di 8.000 milioni di lire, ed il potenziamento del campo pozzi di Gragnano da affidare, per l'esecuzione, all'assessorato regionale ai lavori pubblici della regione Campania, per l'importo di 3.000 milioni di lire.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine di centocinquanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alle presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 11.000 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma di lire 11.000 milioni mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

3. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvederà a versare al fondo per la protezione civile la somma di lire 11.000 milioni.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Campania per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione la regione Campania dovrà indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3668

ORDINANZA 10 agosto 1990.

Potenziamento dell'impianto di dissalazione di Gela e dell'acquedotto Favara di Burgio nell'ambito delle misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. (Ordinanza n. 1997/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali che destina alle regioni del Mezzogiorno la somma complessiva di lire 235.700 milioni ed in particolare lo schema di ripartizione

allegato alla nota dello stesso Ministro del 23 aprile 1990 che prevede per la regione siciliana somma di lire 38.300 milioni per cinque interventi nella regione;

Vista la propria ordinanza n. 1967/FPC del 13 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1990, con la quale venivano destinati alla regione siciliana 32.500 milioni per l'installazione di tre moduli di dissalazione a Porto Empedocle;

Vista la nota n. 494/C.T.O. del 2 agosto 1990 con la quale il presidente della regione siciliana segnala, per la quota del rimanente finanziamento di lire 5.800 milioni, i lavori da attuarsi nel comune di Gela da parte del genio civile di Caltanissetta, per il potenziamento della centrale di sollevamento acqua dissalata e per il completamento dell'impianto di rimineralizzazione per l'importo di lire 1.800 milioni, e i lavori di adeguamento e potenziamento dell'acquedotto Favara di Burgio da attuarsi da parte del genio civile di Agrigento;

Visto il decreto presidenziale n. 102/89 del 28 giugno 1989 con il quale il presidente della regione siciliana assume in via contingibile ed urgente le funzioni di commissario straordinario alle acque per il territorio della regione siciliana;

Ritenuto, di dover aderire alla richiesta, in considerazione dello stato di estrema difficoltà riguardo agli approvvigionamenti idropotabili dei comuni interessati dall'esecuzione delle opere;

Ritenuto altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel presidente della regione siciliana nella sua qualità di commissario alle acque;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione dell'intervento, che dell'andamento dello stesso sia informato l'ufficio del dipartimento e che sullo stesso vigili il presidente della regione siciliana mentre alla collaudazione delle relative opere provvederanno soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si deva far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana è disposta l'esecuzione dei lavori, a cura del genio civile di Caltanissetta, per il potenziamento della centrale di sollevamento per acqua dissalata e per il completamento dell'impianto di rimineralizzazione per l'importo di lire 1.800 milioni e a cura del genio civile di Agrigento per l'adeguamento e il potenziamento dell'acquedotto Favara di Burgio per lire 4.000 milioni.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire a norma dell'art. 39 della legge regionale n. 21/85 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, l'ente attuatore può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. Il progetto delle opere deve essere munito delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione dell'opera.

3. Qualora entro il termine suddetto il lavoro non sia stato ancora affidato vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il presidente della regione siciliana nella sua qualità di commissario delle acque.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. Al fine di garantire l'osservanza del termine di esecuzione delle opere il capitolato speciale di appalto deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a trenta giorni e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria o assicurativa all'atto della stipula del contratto di appalto. Tale fidejussione sarà accesa a favore del fondo per la protezione civile.

3. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 645, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti a informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al presidente della giunta regionale siciliana nella sua qualità di commissario alle acque.

3. Alla nomina dei collaudatori provvede il Ministro per il coordinamento della potezione civile d'intesa con la regione siciliana.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 5.800 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il fondo della protezione civile è integrato della somma di lire 5.800 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. L'erogazione delle somme alla regione siciliana avverrà su richiesta dell'assessorato regionale ai lavori pubblici con le seguenti modalità: 10% dell'importo di ciascun intervento all'affidamento dei lavori e successivamente con richieste trimestrali asseverate dai certificati di pagamento vistati dall'alta vigilanza di cui all'articolo 7, comma 2, della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Bioaminal»

Con decreto ministeriale n. 210/S in data 15 maggio 1990 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata «Bioaminal», 30 capsule (codice 013414014), registrata a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Casoria (Napoli), via Padula, codice fiscale n. 00267950632.

Si richiama all'attenzione dell'azienda interessata, dei distributori e dei farmacisti che la specialità medicinale non può più essere né prodotta né immessa nel ciclo di distribuzione commerciale mentre i lotti, prodotti anteriormente alla data del decreto succitato, dovranno essere ritirati dal commercio entro il 15 novembre 1990.

90A3658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Tirrena pulizie a r.l., in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1990 la società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa Tirrena pulizie a r.l., con sede in Livorno, costituita per rogito notaio dott. Francesco Alfieri in data 20 febbraio 1984, rep. n. 57822, reg. soc. n. 9770, Tribunale di Livorno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Claudio Calvi, nato a Livorno il 17 settembre 1953.

90A3621

MINISTERO DEL TESORO

N. 159

Corso dei cambi del 16 agosto 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,900	1150,900	1150,900	1150,900	1150,900	1150,900	1150,740	1150,900	1150,900	1150,900
E.C.U.	1526,500	1526,500	1526 —	1526,500	1526,500	1526,500	1526,630	1526,500	1526,500	1526,500
Marco tedesco	735,650	735,650	735,500	735,650	735,650	735,750	735,600	735,650	735.650	735,650
Franco francese	219,170	219,170	219,500	219,170	219,170	219,170	219,180	219,170	219,170	219,170
Lira sterlina	2180,400	2180,400	2178 —	2180,400	2180,400	2180,400	2180,400	2180,400	2180,400	2180,400
Fiorino olandese	652,950	652,950	652,750	652,950	652,950	652,950	653,010	652,950	652,950	652,950
Franco belga	35,743	35,743	35,720	35,743	35,743	35,740	35,750	35,743	35,743	35,740
Peseta spagnola	11,983	11,983	12 —	11,983	11,983	11,980	11,984	11,983	11,983	11,980
Corona danese	192,510	192,510	193 —	192,510	192,510	192,510	192,510	192,510	192,510	192,510
Lira irlandese	1974,100	1974,100	1975 —	1974,100	1974,100	1964,10	1974,200	1974,100	1974,100	—
Dracma greca	7,460	7,460	7,450	7.460	7,460	—	7,460	7,460	7,460	—
Escudo portoghese	8,315	8,315	8,340	8.315	8,315	8.310	8,311	8,315	8,315	8,310
Dollaro canadese	1004,750	1004,750	1005 —	1004.750	1004,750	1004,750	1004,600	1004,750	1004,750	1004,750
Yen giapponese	7,794	7,794	7,820	7.794	7,794	7,790	7,793	7,794	7,794	7,790
Franco svizzero	881,920	881,920	882 —	881,920	881,920	881,920	881,900	881,920	881,920	881,920
Scellino austriaco	104,515	104,515	104,500	104,515	104,515	105,510	104,520	104,515	104,515	104,510
Corona norvegese	189,640	189,640	190 —	189,640	189,640	189,740	189,600	189,640	189,640	189,640
Corona svedese	199,840	199,840	210 —	199,840	199,840	198,840	199,870	199,840	199,840	199,840
Marco finlandese	311,330	311,330	311,500	311.330	311,330	311,330	311,360	311,330	311,330	—
Dollaro australiano	926 —	926 —	928 —	926 —	926 —	926 —	927 —	926 —	926 —	926 —

Media dei titoli del 16 agosto 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	100,450
» 10% » » 1977-92	101,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,100
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,550
» » » 22- 6-1987/91	95,225
» » » 18- 3-1987/94	79,800
» » » 21- 4-1987/94	79,750
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,475
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	98 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100.050
Certificati di credito del Tesoro TR 2.5% 1983/93	89,500
» » » Ind. 16- 8-1985/90	99,950
» » » » 18- 9-1985/90	100,175
» » » » 18-10-1985/90	100,150
» » » » 1-11-1983/90	100,575
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	100,750
» » » » 18-12-1985/90	100,550
» » » » 1- 1-1984/91	100,725
» » » » 17- 1-1986/91	100,350
» » » » 1- 2-1984/91	100,750
» » » » 18- 2-1986/91	100,475
» » » » 1- 3-1984/91	100,550
» » » » 18- 3-1986/91	100,475
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,850
» » » » 1- 6-1984/91	101,500

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,875
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,575
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,825
» » » »	1-12-1984/91	100,925
» » » »	1- 1-1985/92	100,850
» » » »	1- 2-1985/92	99,575
» » » »	18- 4-1986/92	100,400
» » » »	19- 5-1986/92	100,475
» » » »	20- 7-1987/92	100,475
» » » »	19- 8-1987/92	100,750
» » » »	1-11-1987/92	100,125
» » » »	1-12-1987/92	99,500
» » » »	1- 1-1988/93	99,950
» » » »	1- 2-1988/93	99,625
» » » »	1- 3-1988/93	99,425
» » » »	1- 4-1988/93	99,625
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	101 —
» » » »	18- 6-1986/93	99,750
» » » »	1- 7-1988/93	100,900
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	101,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,075
» » » »	1- 9-1988/93	99,775
» » » »	18- 9-1986/93	98,500
» » » »	1-10-1988/93	100,075
» » » »	20-10-1986/93	98,450
» » » »	1-11-1988/93	99,800
» » » »	18-11-1986/93	98,950
» » » »	19-12-1986/93	99,425
» » » »	1- 1-1989/94	99,750
» » » »	1- 2-1989/94	99,475
» » » »	1- 3-1989/94	99,425
» » » »	15- 3-1989/94	99,225
» » » »	1- 4-1989/94	99,425
» » » »	1- 9-1988/94	98,375
» » » »	1-10-1987/94	98,775
» » » »	1-11-1988/94	98,400
» » » »	1- 1-1990/95	98,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,900
» » » »	1- 3-1985/95	97,175
» » » »	1- 4-1985/95	97,050
» » » »	1- 5-1985/95	97 —
» » » »	1- 6-1985/95	97,425
» » » »	1- 7-1985/95	99,050
» » » »	1- 8-1985/95	98,200
» » » »	1- 9-1985/95	96,975
» » » »	1-10-1985/95	97,050
» » » »	1-11-1985/95	97,450
» » » »	1-12-1985/95	98,075
» » » »	1- 1-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,975
» » » »	1- 2-1986/96	97,950
» » » »	1- 3-1986/96	97,475
» » » »	1- 4-1986/96	97,500
» » » »	1- 5-1986/96	97,350
» » » »	1- 6-1986/96	97,775
» » » »	1- 7-1986/96	97,575
» » » »	1- 8-1986/96	97 —
» » » »	1- 9-1986/96	96,400
» » » »	1-10-1986/96	94,600
» » » »	1-11-1986/96	94,975
» » » »	1-12-1986/96	95,750
» » » »	1- 1-1987/97	95,325
» » » »	1- 2-1987/97	95,250
» » » »	18- 2-1987/97	95,225
» » » »	1- 3-1987/97	94,950
» » » »	1- 4-1987/97	94,925
» » » »	1- 5-1987/97	95 —
» » » »	1- 6-1987/97	95,125
» » » »	1- 7-1987/97	95,375
» » » »	1- 8-1987/97	95,975
» » » »	1- 9-1987/97	96,025

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 9-1990	99,825
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,800
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,775
» » »	9,25%	1-10-1990	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990	99,975
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,875
» » »	9,25%	1-11-1990	99,800
» » »	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,075
» » »	11,50%	1-11-1991	99,425
» » »	11,50%	21-12-1991	99,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,025
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 4-1992	96 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,550
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,125
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	96,775
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,150
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,125
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,075
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,475
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,750
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,125
» » »	12,50%	1-10-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,750
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,300
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,750
» » »	12,50%	1-10-1993	97,600
» » »	12,50%	1-11-1993	97,550
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,875
» » »	12,50%	17-11-1993	97,975
» » »	12,50%	1-12-1993	97,675
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,700
» » »	12,50%	1- 1-90/94	97,150
» » »	12,50%	1- 2-90/94	97,425

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100,050
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,800
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,975
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,975
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,925
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,450
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,575
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,200
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,500
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,500
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,725
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,200
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M16080

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del regolatore governativo per le disponibilità idriche delle province di Avellino e Benevento

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1990 l'ing. Antimo De Blasio, direttore del servizio idrografico di Napoli, è stato nominato regolatore governativo, ai sensi dell'art. 43 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, con il compito di accertare le disponibilità idriche delle province di Avellino e Benevento con particolare riguardo alle sorgenti del Calore e del Sele e di disciplinare l'erogazione contemperando le esigenze potabili con quelle igienico-sanitarie dei centri abitati interessati.

L'incaricato viene affidato al predetto con esclusione di qualsiasi responsabilità ed onere per l'Amministrazione dei lavori pubblici e cesserà alla data del 31 ottobre 1990.

90A3639

Provvedimenti concernenti la classificazione di strade statali e provinciali

Con decreto ministeriale 4 giugno 1990, n. 556, vengono classificate statali, quali varianti all'attuale itinerario della strada statale n. 509 «di Forca d'Acero» compreso ta i km 38+850 Rosanisco e 58+150 (bivio S. Elia), i seguenti tronchi di strada:

1) variante A.N.A.S. costruita tra i km 38+850 (Rosanisco) e 40+800 (bivio per Atina), di km 1+350;

2) raccordo provinciale per Atina, compreso tra il km 40+800 della strada statale n. 509 (bivio per Atina) e lo svincolò sulla strada a scorrimento veloce «Sora-Atina-Cassino», di km 0+800;

3) tratto della strada provinciale «Sora-Atina-Cassino» compreso tra lo svincolo del raccordo per Atina e lo svincolo sulla strada provinciale «S. Elia-Vallerotonda», di km 13+000;

4) tratto della strada provinciale «S. Elia-Vallerotonda», compreso tra lo svincolo sulla nuova arteria e l'innesto al km 58+150 della strada statale n. 509, di circa km 0+900.

La strada statale n. 509 «di Forca d'Acero» modifica il caposaldo intermedio «Atina» in: «Svincolo per Atina», variando altresì l'attuale estesa di km 61+879 in km 58+629.

I tratti di strada statale n. 509 compresi tra i Km 38+850 (Rosanisco) e 39+900 (1° innesto su strada statale n. 627) e tra i km 40+870 (2° innesto su strada statale n. 627) e 58+150 (bivio S. Elia), di complessivi mt 18.330 vengono declassificati a strade provinciali e consegnati all'amministrazione provinciale di Frosinone ed il tratto intermedio di strada statale n. 509, compreso tra i km 39+900 e 40+870, di mt 970, già in comune con la strada statale n. 627 «della Vandra», viene attribuito esclusivamente a questa ultima strada statale.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1990, n. 668; l'ordine dei capisaldi di itinerario della strada statale n. 232 «Panoramica Zegna» viene invertito ed assume la seguente successione:

«Innesto strada statale n. 230 al Bivio Cascina - Donna - Mottalciata - Cossato - Croce - Mosso - Trivero - Bocchetto - Sessera», mantenendo inalterati sia il tracciato che l'estesa di km 44+114.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1990, n. 791, la strada statale n. 211 «della Lomellina» assume la seguente successione di capisaldi:

«Innesto strada statale n. 35-*bis* a Pozzolo-Formigaro - svincolo strada statale n. 10 presso Tortona - bivio per Sale - Pieve del Cairo - Mortara - Innesto strada statale n. 11 a Novara» e varia l'attuale estesa di km 82+546 in km 80+896.

93A3622

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli

Con decreto ministeriale 30 luglio 1990, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente della stazione zoologica «Antonio Dohrn» di Napoli, a decorrere dalla data della sua nomina, avvenuta con decreto ministeriale 6 aprile 1987, è stata determinata come segue:

compenso annuo lordo pari al trattamento economico spettante, nel tempo, al direttore generale dell'istituto stesso, maggiorato del 20%;

importo lordo del gettone di presenza, per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali di amministrazione, pari a quello stabilito, nel tempo, per i membri del consiglio di amministrazione.

Non è consentito il cumulo di più gettoni in una medesima giornata.

90A3659

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca industriale agricola di Radicena S.p.a., in Taurianova, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 agosto 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca industriale agricola di Radicena S.p.a., con sede in Taurianova (Reggio Calabria) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 20 luglio 1990 ai sensi dell'art. 57, lettere *a)* e *b)*, della legge bancaria — l'avv. Luigi Francesco Gigliotti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, della citata legge bancaria.

90A3660

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Verrès

Con deliberazione della giunta regionale n. 5832 del 13 luglio 1990, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Verrès, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 1986.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

90A3683

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Presson

Con deliberazione 22 giugno 1990, n. 7177, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie n. 4597/2 in comune catastale di Presson dal demanio al patrimonio provinciale.

90A3623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 17 maggio 1990 recante: «Determinazione della media nazionale pro-capite dei contributi ordinari e perequativi attribuiti ai comuni per l'anno 1990». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 18 giugno 1990).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

al primo comma, dove è scritto: «La media nazionale dei trasferimenti attribuiti ai comuni per ciascuna delle fasce *demografiche* ai sensi.... *sono le seguenti:*», si legga: «La media nazionale dei trasferimenti attribuiti ai comuni per ciascuna delle fasce *demografiche definite* ai sensi... *è la seguente:*»;

in corrispondenza della 11ª fascia demografica, la media nazionale pro-capite invece di: «*L. 599.067*», è di: «*L. 559.067*».

90A3626

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi *ordinari*, e *i fascicoli delle quattro serie speciali*:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o *frazione riferite ad una sola Gazzetta*	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 9 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000